



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.1.2012
SEC(2011) 1546 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

**Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le
sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque**

{COM(2011) 876 final}
{SEC(2011) 1547 final}

Clausola di esclusione della responsabilità: la presente sintesi impegna unicamente i servizi della Commissione che hanno partecipato alla sua elaborazione e non pregiudica la forma definitiva che assumeranno eventuali decisioni assunte dalla Commissione.

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

1.1. Premessa

La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE istituisce un quadro globale per la protezione delle acque superficiali e sotterranee, definendo obiettivi ambientali tra cui il raggiungimento di un buono stato chimico ed ecologico e la prevenzione del deterioramento. Per avere un buono stato chimico i corpi idrici devono soddisfare gli standard di qualità ambientale (SQA) fissati per talune sostanze chimiche (le sostanze prioritarie) che la direttiva quadro sulle acque ha classificato tra gli inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di UE. Alcune sostanze prioritarie sono considerate "sostanze pericolose prioritarie" a causa delle loro proprietà persistenti, bioaccumulabili e/o tossiche o perché danno adito a preoccupazioni analoghe. Oltre all'obiettivo del buono stato chimico, la direttiva quadro sulle acque impone l'obbligo di adottare misure di controllo per la graduale riduzione delle emissioni di sostanze prioritarie e per l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie nell'ambiente acquatico. Attualmente le misure di controllo sono adottate a livello di Stati membri; a livello di Unione europea gli interventi sono attuati nell'ambito di altri atti legislativi (come il regolamento REACH o la legislazione in materia di prodotti fitosanitari o di biocidi). La direttiva quadro sulle acque prevede una dispensa dall'obbligo di raggiungere un buono stato chimico in alcuni specifici corpi idrici, per motivi di scarsa fattibilità tecnica, di eccessiva onerosità o a motivo delle condizioni naturali del corpo idrico in questione.

L'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro sulle acque prescrive alla Commissione l'obbligo di riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie almeno ogni quattro anni, mentre la direttiva 2008/105/CE sugli standard di qualità ambientale (articolo 8) prevede che la Commissione riferisca il risultato del suo primo riesame al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2011. Nell'ambito del riesame, la Commissione deve considerare, tra le altre cose, la possibile inclusione delle sostanze che figurano nell'allegato III della direttiva medesima nell'elenco delle sostanze prioritarie. Si richiede inoltre di individuare, se del caso, nuove sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie nonché di fissare all'occorrenza SQA per le acque di superficie, il sedimento o il biota, oltre che di riesaminare le sostanze prioritarie esistenti. Si prevede che le nuove sostanze proposte e i suggerimenti di modifica formulati per le sostanze esistenti influenzeranno l'aggiornamento dei PGBI¹ e dei programmi di misure nel 2015.

Il riesame obbligatorio è stato effettuato con l'assistenza del gruppo di lavoro E sugli aspetti chimici (WG E) nell'ambito della strategia di attuazione comune della direttiva quadro sulle acque², con la partecipazione di tutti gli Stati membri e di un ampio ventaglio di parti interessate³. Si è trattato di un esercizio tecnico/scientifico che ha comportato l'identificazione dei rischi posti dalle sostanze chimiche all'ambiente acquatico e la fissazione di SQA per tali sostanze. La metodologia di lavoro scelta per la fissazione degli SQA, e gli standard poi effettivamente definiti, sono stati trasmessi per parere al comitato scientifico dei rischi sanitari

¹ Piani di gestione dei bacini idrografici,

² <http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/pdf/strategy.pdf>

³ <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/detailGroup.cfm?groupID=371>, alla voce "Sub-groups", quindi "Priority Substances".

e ambientali (CSRSA⁴). La valutazione dell'impatto prende per certi i risultati di tali attività tecniche/scientifiche.

Nel corso del riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie sono stati individuati possibili margini di miglioramento nel funzionamento della direttiva sugli standard di qualità ambientale ed è stato ideato un potenziale meccanismo per ottimizzare la rilevazione di nuove sostanze prioritarie nell'ambito dei futuri riesami; tali elementi sono proposti come insiemi distinti di opzioni. L'opzione prescelta, quindi, è in realtà costituita da un pacchetto di opzioni.

1.2. Qual è l'aspetto che richiede un intervento?

Richiedono un intervento tre aspetti principali:

i) la disponibilità di nuove informazioni sui rischi presentati dalle sostanze prioritarie esistenti e da nuove sostanze chimiche. Poiché continuamente vengono sviluppate nuove sostanze chimiche, è plausibile che nel corso del primo esercizio di definizione delle priorità non tutte le nuove sostanze siano state prese in considerazione e che, per le sostanze effettivamente considerate, siano disponibili nuove informazioni.

ii) Il fatto che alcune delle sostanze chimiche più pericolose già presenti nell'elenco delle sostanze prioritarie o che si è proposto di inserire in tale elenco⁵ sono sostanze universalmente persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT). Le misure già intraprese per tali sostanze hanno contribuito a ridurre le emissioni in maniera significativa. Tuttavia, per le loro proprietà intrinseche, l'uso diffuso e il potenziale comune di propagazione a lunga distanza, alcune di tali sostanze sono ancora presenti nell'ambiente acquatico, perlopiù nei sedimenti e/o nel biota, a concentrazioni superiori agli SQA, il che quindi genera insuccessi diffusi rispetto all'obiettivo del buono stato chimico. A tale proposito è necessario considerare tre problemi secondari:

- problemi legati alla presentazione: i diffusi superamenti degli SQA da parte di PBT presenti a livello capillare sul territorio oscurano i miglioramenti ottenuti in relazione alle altre sostanze, perché lo stato chimico dei corpi idrici dev'essere segnalato in riferimento a tutte le sostanze prioritarie, secondo quanto previsto dalla direttiva quadro sulle acque;
- la scelta della matrice di monitoraggio (acqua, sedimenti o biota): la direttiva sugli standard di qualità ambientale attualmente autorizza gli Stati membri a scegliere la matrice per ciascuna sostanza prioritaria. Le PBT tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota e possono essere difficili da rilevare nell'acqua, anche con le tecniche di analisi più recenti. Gli Stati membri che scelgono l'acqua come matrice per il controllo degli SQA potrebbero classificare erroneamente i corpi idrici come corpi dotati di un "buono stato chimico", nonostante la presenza di sostanze prioritarie a livelli ancora preoccupanti nei sedimenti e/o nel biota;
- ridotte azioni di monitoraggio per le PBT ubiquitarie: è probabile che eventuali variazioni delle concentrazioni ambientali di PBT ubiquitarie si possano apprezzare soltanto nel lungo termine; per tale ragione parrebbe ragionevole ridurre la frequenza dei controlli così come il numero di siti sottoposti a controllo rispetto a quanto previsto dalla direttiva quadro sulle acque.

⁴ Il CSRSA è uno dei comitati scientifici che fornisce alla Commissione una consulenza indipendente. È costituito da 17 scienziati. Per maggiori informazioni cfr.

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm

⁵ Le sostanze PBT inserite nell'elenco delle sostanze prioritarie sono, per definizione, sostanze pericolose prioritarie.

iii) La limitatezza di dati di monitoraggio adeguati su cui fondare la valutazione dell'esposizione, e quindi la definizione delle priorità per le nuove sostanze prioritarie nell'ambito dei futuri riesami. Per l'attuale esercizio di definizione delle priorità è stata creata una corposa banca dati di monitoraggio, ma si potrebbe intervenire ancora per interrompere il circolo vizioso secondo cui una sostanza, a meno che non sia già regolamentata, difficilmente viene sottoposta a controlli diffusi; tuttavia se non è soggetta a controlli e le concentrazioni ambientali non possono essere modellate con certezza, la stima del rischio posto da tale sostanza a livello di UE potrebbe non essere sufficientemente preoccupante da giustificare una regolamentazione.

2. ANALISI DI SUSSIDIARIETÀ

L'inquinamento idrico è una questione di importante interesse transfrontaliero. Il 60% del territorio dell'UE è costituito da bacini idrografici condivisi (CE, 2007). La politica dell'Unione per il controllo dell'inquinamento delle acque di superficie è definita all'articolo 16 della direttiva quadro sulle acque, che unitamente all'articolo 8 della direttiva sugli standard di qualità ambientale fornisce la base giuridica per l'elenco delle sostanze prioritarie e per il riesame dello stesso. Le corrispondenti questioni discusse nelle varie opzioni riguardano il funzionamento della legislazione.

3. OBIETTIVI

La seguente tabella riporta gli obiettivi generali e specifici in relazione ai problemi, ai problemi secondari e alle opzioni:

Problema	Problema secondario	Obiettivo generale	Obiettivi specifici	Opzioni
Nuove informazioni sui rischi per l'ambiente e la salute dell'uomo	Sostanze esistenti	Ridurre i rischi di alcune sostanze per l'ambiente acquatico o da esso originati.	Tener conto delle più recenti acquisizioni scientifiche. Migliorare, attraverso il monitoraggio, la conoscenza dei rischi e dell'efficacia delle misure intraprese nel ridurre o eliminare le emissioni.	A2
	Sostanze proposte		Individuare nuove sostanze che presentano rischi e fissare SQA per tali sostanze. Migliorare le conoscenze disponibili (v. sopra) attraverso il monitoraggio.	A3a-A3c
Difficoltà specifiche emerse con le PBT ubiquitarie	Problemi relativi alla presentazione	Migliorare l'efficacia della direttiva sugli standard di qualità ambientale.	Migliorare la comunicazione dei progressi compiuti per quanto concerne la qualità delle acque grazie all'attuazione della direttiva quadro sulle acque.	B2a-B2b
	Scelta della matrice		Rafforzare la legislazione attuale riguardante la scelta della matrice più idonea per il monitoraggio.	B3a-B3b
	Attività di monitoraggio		Ridurre i costi amministrativi per gli Stati membri garantendo un'ulteriore flessibilità nel monitoraggio delle PBT ubiquitarie, senza compromettere l'efficacia dei controlli.	B4a-B4b

Problema	Problema secondario	Obiettivo generale	Obiettivi specifici	Opzioni
Base di conoscenze	-	Fornire strumenti adeguati per migliorare la futura identificazione delle sostanze che destano preoccupazione per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico a livello di UE.	Fornire un meccanismo per migliorare la base di conoscenze e per rendere più efficace l'identificazione futura di sostanze prioritarie.	C2-C3

4. OPZIONI POLITICHE

4.1. Opzioni politiche in relazione alle sostanze

Il primo gruppo di opzioni politiche riguarda l'inclusione di sostanze nell'allegato X della direttiva quadro sulle acque, la (ri)determinazione del loro stato (sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie) e la revisione o la fissazione di SQA validi su tutto il territorio dell'UE per tali sostanze. Tali opzioni si basano interamente sui risultati dei lavori tecnici svolti dagli esperti. Sono di natura cumulativa e presuppongono impatti teoricamente crescenti; le sostanze farmaceutiche sono state incluse per ultime perché fino a questo momento non sono state regolamentate ai sensi della direttiva quadro sulle acque. L'opzione A1 non prevede variazioni dell'elenco attuale.

Opzione	Sostanza	Variazione o fissazione di SQA nell'acqua?	Standard di qualità proposti per il biota?	Variazione rispetto alla sostanza prioritaria o individuata come sostanza pericolosa prioritaria?
Opzione A2: variazione degli SQA e/o dello stato delle sostanze prioritarie esistenti	Antracene	S	N	N
	Poli-BDE	S*	S	N
	DEHP	N	N	S
	Piombo	S	N	N
	Naftalene	S	N	N
	Nichel	S*	N	N
	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)			
	Benzo(a)pirene	S*	S	N
	Benzo(b)fluorantene	S*		
	Benzo(k)fluorantene	S*		
	Indeno(1,2,3-cd)pirene	S*		
	Benzo(g,h,i)perilene	S*	N	
	Fluorantene	S*	S	N
	Trifluralin	N	N	S
Opzione A3a: variazioni delle sostanze prioritarie esistenti più sostanze (selezionate) dell'allegato III	Dicofol	S	S	S
	PFOS	S	S	S
	Chinossifen	S	N	S
	Diossine e DL-PCB	N	S	S
Opzione A3b: variazioni delle sostanze prioritarie esistenti più sostanze (selezionate) dell'allegato III più altre nuove sostanze, escluse quelle farmaceutiche	Aclonifen	S	N	N
	Bifenox	S	N	N
	Cibutrina	S	N	N
	Cipermetrina	S	N	N
	Diclorvos	S	N	N
	HBCDD	S	S	S

Opzione	Sostanza	Variazione o fissazione di SQA nell'acqua?	Standard di qualità proposti per il biota?	Variazione rispetto alla sostanza prioritaria o individuata come sostanza pericolosa prioritaria?
	Eptacloro/eptacloro epossido	S	S	S
	Terbutrina	S	N	N
Opzione A3c: variazioni delle sostanze prioritarie esistenti più sostanze (selezionate) dell'allegato III più altre nuove sostanze, incluse quelle farmaceutiche	17 alfa-etinilestradiolo (EE2)	S	N	N
	17 beta-estradiolo (E2)	S	N	N
	Diclofenac	S	N	N

Per le sostanze prioritarie esistenti, S* implica una variazione degli SQA maggiore di un ordine di grandezza. Altre variazioni degli SQA per le sostanze prioritarie esistenti (contrassegnate solo con S) sono di minore entità.

4.2. Opzioni politiche in relazione alle PBT ubiquitarie e alla base di conoscenze

I tre problemi secondari associati alle PBT ubiquitarie sono analizzati nelle opzioni secondarie B2a e b, B3a e b, B4a e b. Queste opzioni secondarie, assieme alle opzioni A2-A3c per quanto concerne le sostanze e alle opzioni C2-C3 per quanto riguarda la base di conoscenze, sono indipendenti. Le opzioni B3a e B3b potrebbero essere valide per qualsiasi sostanza prioritaria, non soltanto per le PBT ubiquitarie.

Opzione	Descrizione
B1: nessuna variazione	Non introduce modifiche al funzionamento attuale della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva quadro sulle acque.
B2a: presentazione separata delle PBT ubiquitarie	Permette agli Stati membri di presentare le PBT ubiquitarie separatamente dal resto delle sostanze prioritarie/sostanze pericolose prioritarie nelle valutazioni dei PGBI, inserendole comunque nella valutazione chimica e generale.
B2b: esclusione delle PBT ubiquitarie dallo stato chimico	Esclude interamente le PBT ubiquitarie dallo stato chimico, mantenendo inalterato l'obbligo di monitorare e riferire in merito agli andamenti. Si potrebbe raggiungere un buono stato chimico se le altre sostanze prioritarie soddisfacessero gli SQA.
B3a: scelta della matrice correlata alla sensibilità dell'analisi	Gli Stati membri avrebbero la possibilità di scegliere la matrice, salvo nel caso in cui la tecnica di analisi disponibile soddisfi i criteri di prestazione ⁶ in una matrice ma non nelle altre, o non vi siano tecniche di analisi in grado di soddisfare i criteri di prestazione ma la tecnica per una matrice fornisca prestazioni significativamente migliori rispetto alle altre ed esista uno standard di qualità ambientale a livello di UE perlomeno per la matrice "più efficace".
B3b: matrice fissa	La matrice per il controllo e la verifica della conformità sarebbe scelta a livello di UE per ciascuna sostanza.

⁶ La direttiva 2009/90/CE della Commissione impone agli Stati membri l'obbligo di utilizzare tecniche di analisi che rispondono a determinati requisiti minimi di qualità in relazione agli SQA. In assenza di tecniche che soddisfano tali requisiti minimi, si dovrebbe fare ricorso alle migliori tecniche che non comportino costi eccessivi.

Opzione	Descrizione
B4a: diminuzione dei controlli sulle sostanze PBT ubiquitarie a determinate condizioni	Ridurrebbe gli obblighi di controllo per le PBT ubiquitarie se fossero soddisfatte alcune condizioni specifiche: informazioni sufficienti sulla presenza della sostanza nei corpi idrici (in particolare nei sedimenti e/o nel biota), vale a dire un robusto punto di riferimento per il monitoraggio.
B4b: diminuzione incondizionata dei controlli sulle sostanze PBT ubiquitarie	La riduzione degli obblighi di monitoraggio per le PBT ubiquitarie sarebbe specificata nella direttiva sugli standard di qualità ambientale, senza essere soggetta a condizioni.
C2: base di conoscenze: elenco di controllo senza obblighi di legge	Stabilisce un meccanismo volontario per il controllo delle sostanze che presentano un possibile rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato a livello di UE, utilizzando un elenco "dinamico" (con la periodica aggiunta e rimozione di sostanze) per garantire la fornitura di dati di monitoraggio di elevata qualità a livello di UE, da utilizzare nel processo di definizione delle priorità. L'elenco comprenderà sempre circa 20 sostanze, che verranno monitorate dagli Stati membri in 250-300 siti rappresentativi nell'UE, conformemente a linee guida tecniche concordate.
C3: base di conoscenze: elenco di controllo, con obblighi di legge	Crea un meccanismo come per l'opzione C2, ma ponendo in capo agli Stati membri l'obbligo di effettuare controlli.

5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

5.1. Impatti delle opzioni relative alle sostanze

Opzione	Impatti positivi	Impatti negativi
A2	Una migliore e più robusta conoscenza della portata dei rischi, coerenza con le più recenti acquisizioni scientifiche, adozione da parte degli Stati membri e attraverso altre politiche delle misure necessarie per ridurre i rischi causati da tali sostanze. Miglioramento della protezione della salute dell'uomo e della biodiversità acquatica.	Potenziati costi significativi per modernizzare alcuni impianti industriali e gli impianti di trattamento di acque reflue urbane (per il nichel) perché soddisfino lo standard di qualità ambientale AA pari a 2 µg/l, a seconda delle condizioni locali (secondo una stima britannica, investimento di circa 2 miliardi di EUR per tutto il ciclo di vita più i relativi costi di gestione aggiuntivi). Costi inferiori se lo standard AA fosse fissato a 4 µg/l.
A3a	Come sopra, più: informazioni supplementari sul rischio presentato da sostanze aggiuntive e sull'efficacia delle relative misure. Dati e informazioni preziose per il processo decisionale in relazione a prodotti fitosanitari, sostanze chimiche ed emissioni industriali nonché per la politica in materia di rifiuti. Ulteriore protezione della salute dell'uomo e della biodiversità acquatica.	A seconda delle condizioni locali, potenziali costi significativi per modernizzare alcuni impianti industriali e impianti di trattamento di acque reflue urbane (per il nichel). In aggiunta, una spesa di 4-9,6 milioni di EUR all'anno per tutta l'UE per i controlli. Costi di sostituzione per il chinossifen, se non presente nello scenario di riferimento.
A3b	Come sopra, più: dati e informazioni preziose per il processo decisionale nell'ambito della politica in materia di biocidi. Ulteriore protezione della salute dell'uomo e della biodiversità acquatica.	In aggiunta, una spesa cumulativa di 12-28,8 milioni di EUR all'anno (rispetto all'opzione A2) per tutta l'UE per i controlli. Oltre ai costi estranei ai controlli dell'opzione A3a: potenziali costi di sostituzione (se necessario per ciburtrina e terbutrina, probabilmente per cipermetrina nel settore dell'allevamento del salmone).

A3c	Come sopra, più: migliori informazioni sul livello di inquinamento da parte delle sostanze farmaceutiche e fissazione di SQA a livello di UE come riferimenti per le decisioni sull'adozione di possibili misure a livello di singoli Stati membri. Ulteriore protezione della salute dell'uomo e della biodiversità acquatica.	In aggiunta, una spesa cumulativa di 15-36 milioni di EUR all'anno (rispetto all'opzione A2) per tutta l'UE per i controlli. Oltre ai costi estranei ai controlli dell'opzione A3b: possibili costi dovuti a ulteriori interventi di modernizzazione degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per rimuovere l'E2, se richiesto a livello locale e se le azioni dell'opzione A2 non sono sufficienti, oltre che per ridurre le emissioni di E2 dagli allevamenti nei corpi idrici.
------------	---	--

È probabile che le spese di monitoraggio siano sovrastimate per le opzioni che riguardano più sostanze perché, per esempio, i costi di campionamento aumentano più gradatamente con l'aumentare delle sostanze.

5.2. Impatti delle opzioni relative alle PBT ubiquitarie e alla base di conoscenze

Opzione	Impatti positivi	Impatti negativi
B2a	Sarà più facile per gli Stati membri dimostrare una riduzione dell'inquinamento causato da altre sostanze prioritarie, nonostante gli insuccessi registrati con le PBT ubiquitarie. Sarà mantenuta la certezza giuridica grazie al fatto che la definizione dello stato chimico rimarrà invariata.	Non sono state individuate conseguenze negative significative, anche se potrebbero emergere discrepanze tra gli approcci adottati dai diversi Stati membri.
B2b	Si tratta di un modo estremamente diretto per consentire agli Stati membri di dimostrare i progressi compiuti nella lotta all'inquinamento causato da altre sostanze prioritarie.	Limitata protezione dell'ambiente, perché non saranno fissati SQA a livello di UE e non è previsto uno stimolo a introdurre misure. Incertezza giuridica.
B3a	Migliorerà l'armonizzazione della valutazione dello stato chimico; sarà tracciato un quadro più veritiero della portata del problema. Sarà garantita flessibilità al fine di adeguare rapidamente le strategie di monitoraggio alle nuove tecniche di analisi.	Possibili costi limitati di adattamento per alcuni Stati membri che non vantano un'esperienza nel campo del monitoraggio e dell'analisi di talune matrici. Mancanza di chiarezza giuridica se non saranno introdotti metodi di analisi standardizzati per alcune sostanze.
B3b	Si raggiungerà un elevato livello di armonizzazione della valutazione dello stato chimico e sarà tracciato un buon quadro della portata del problema. Chiarezza a livello giuridico.	Possibili costi di adattamento per alcuni Stati membri che non vantano un'esperienza nel campo del monitoraggio e dell'analisi di talune matrici. Sarà garantita flessibilità al fine di adeguarsi rapidamente alle nuove tecniche di analisi.
B4a	Sarà possibile un risparmio sui costi compreso tra 0,8 e 2,9 milioni di EUR all'anno nell'UE.	Non sono state individuate conseguenze negative significative.
B4b	Sarà possibile un risparmio sui costi compreso tra 0,8 e 2,9 milioni di EUR all'anno nell'UE.	C'è il rischio di trascurare tendenze indesiderate o punti sensibili.
C2	È probabile che l'obiettivo della raccolta di dati di monitoraggio adeguati riferiti a tutta l'UE per definire le priorità d'intervento sia conseguito, almeno in parte.	Costi di monitoraggio: da 2 a 4 milioni di EUR all'anno per l'UE. I costi necessari per elaborare le specifiche tecniche per il monitoraggio (meno di 0,2 milioni di EUR all'anno per tutta l'EU).
C3	L'introduzione di un obbligo di legge contribuirebbe a rendere più certo il conseguimento dell'obiettivo (in caso contrario, gli Stati membri darebbero priorità a (altri) obblighi di legge nei loro bilanci).	Cfr. l'opzione C2, più alcuni costi aggiuntivi di lieve entità per la Commissione europea.

6. CONFRONTO DELLE OPZIONI

6.1. Confronto delle opzioni relative alle sostanze

Per quanto riguarda l'efficacia nel conseguire gli obiettivi, l'opzione più ampia prevista (A3c) tiene in maggiore considerazione le più recenti informazioni scientifiche incluse nel riesame, migliora in maniera significativa la conoscenza dei rischi posti da tutte le sostanze identificate di recente e ottimizza le misure di protezione adottate nei confronti di tali sostanze. Non si propongono misure aggiuntive a livello di UE. Con tutta probabilità eventuali altre misure necessarie dovranno essere intraprese a livello locale, benché non sia escluso che, a tempo debito, altri atti legislativi possano prescrivere azioni a livello di UE nell'eventualità in cui ciò risultasse necessario in base alle informazioni relative ai monitoraggi. Lo scenario di riferimento tiene conto delle misure esistenti e delle decisioni attese nell'ambito di altre normative dell'UE.

Non sono stati rilevati costi eccessivi a livello di UE. Nel caso in cui si dovessero sostenere costi eccessivi a livello locale, per determinati corpi idrici potrebbero essere applicate le deroghe previste dalla direttiva quadro sulle acque, se saranno soddisfatte le condizioni indicate nella medesima direttiva.

6.2. Confronto delle opzioni relative alle PBT ubiquitarie e alla base di conoscenze

Opzione	Efficacia	Efficienza	Coerenza	Giudizio generale
B1	0	0	0	0
<i>Opzioni relative alla presentazione</i>				
B2a	++ Evita le problematiche relative alla presentazione, anche se lo stato chimico sarebbe comunque formalmente influenzato dalle PBT ubiquitarie.	++ Nessun costo ingente previsto e onere amministrativo ridotto per gli Stati membri.	+ Coerente con la direttiva quadro sulle acque; fornisce maggiore flessibilità in termini di presentazione	+++++
B2b	+ Evita del tutto le problematiche relative alla presentazione, ma mette a repentaglio l'obiettivo di ridurre i rischi posti da talune sostanze.	++ Nessun costo ingente previsto e onere amministrativo ridotto per gli Stati membri.	-- Non è coerente con la direttiva quadro sulle acque e con la politica in materia di sostanze chimiche.	+
<i>Opzioni relative alla matrice di monitoraggio</i>				
B3a	++ Forte motivazione a utilizzare la matrice più appropriata. Contribuisce a migliorare la conoscenza dei rischi delle sostanze e l'efficacia delle misure. È possibile tener conto della situazione locale. Possibile mancanza di certezza giuridica se non saranno fissati standard di analisi a livello internazionale.	+ Il mantenimento di una certa flessibilità permetterebbe agli Stati membri di adattarsi alle circostanze locali e alla tradizione/all'esperienza locale. Moderati costi di adeguamento per alcuni Stati membri.	+ Rafforza il ruolo della direttiva 2009/90/CE. Contribuisce a migliorare la valutazione dell'efficacia delle misure avviate da altre politiche.	++++
B3b	++ Forte motivazione a utilizzare la matrice più appropriata. Contribuisce a migliorare la conoscenza dei rischi delle sostanze e l'efficacia delle misure. È impossibile tener conto delle situazioni locali. Certezza giuridica.	- Costi di adeguamento più elevati per gli Stati membri che non vantano una tradizione o un'esperienza nel monitoraggio nel biota.	≈ Minore flessibilità per adeguarsi ai progressi compiuti nel campo delle tecniche di analisi. Potrebbe ostacolare i progressi compiuti nel settore delle tecniche di analisi per altri matrici.	+

Opzioni relative alla riduzione dei controlli						
B4a	+	Riduce l'onere amministrativo e i costi di monitoraggio per gli Stati membri.	+	Garantisce la presenza di una valida base di riferimento per il monitoraggio, contribuendo in tal modo a una buona conoscenza dei rischi posti dalle PBT ubiquitarie per l'ambiente acquatico o da esso originati.	≈	++
B4b	+	Riduce l'onere amministrativo e i costi di monitoraggio per gli Stati membri.	≈	Non garantisce una valida base di riferimento per il monitoraggio in tutti gli Stati membri e, pertanto, non offre una buona conoscenza dei rischi posti dalle PBT ubiquitarie per l'ambiente acquatico o da esso originati.	≈	+
C2	+	Maggiori conoscenze, ma con la possibilità che ci siano importanti lacune di dati (mancanza di dati per alcuni Stati membri) e scarsa aderenza alle specifiche tecniche, dovuta alla non obbligatorietà delle misure.	+	Rapporto costi/benefici peggiorato, a causa delle possibili lacune nei dati.	NA	++
C3	++	Maggiori conoscenze e probabilità che tutti o quasi tutti i paesi dell'UE siano inclusi nell'iniziativa in maniera uniforme.	++	Fornisce insiemi di dati di elevata qualità riferiti all'UE, adeguati allo scopo dell'attribuzione delle priorità d'intervento per le sostanze prioritarie.	NA	++++

Entità dell'impatto rispetto allo scenario di base (indicato come 0): ++ estremamente positivo; + positivo; – – estremamente negativo; – negativo; ≈ marginale/neutrale; NA non applicabile

6.3. Sintesi delle opzioni prescelte e degli impatti

Le opzioni prescelte sono:

A3c – tutte le sostanze;

B2a – flessibilità per quanto concerne la presentazione delle PBT ubiquitarie;

B3a – scelta della matrice correlata alla sensibilità dell'analisi;

B4a – riduzione dei controlli sulle sostanze PBT ubiquitarie, a determinate condizioni;

C3 – elenco di controllo, con obblighi di legge.

Tali opzioni saranno attuate attraverso una modifica della direttiva 2008/105/CE sugli standard di qualità ambientale e dell'allegato X della direttiva quadro sulle acque. I vantaggi, i costi e gli effetti distributivi relativi allo scenario di base sono sintetizzati nella seguente tabella, che tiene conto delle interazioni tra le opzioni.

Benefici	
•	Si terrebbe conto di tutte le più recenti informazioni scientifiche riesaminate.
•	Gli Stati membri sarebbero incoraggiati a monitorare il biota a intervalli appropriati.
•	Si potrebbe tratteggiare un quadro più accurato dell'inquinamento causato dalle PBT ubiquitarie.
•	Migliorerebbero in maniera significativa le conoscenze dei rischi presentati da tutte le 15 sostanze prioritarie e dalle PBT ubiquitarie tra le sostanze prioritarie esistenti e aumenterebbe l'efficacia delle misure adottate per queste sostanze, il che a sua volta favorirebbe l'introduzione o l'ottimizzazione delle misure a livello di UE e di Stato membro e permetterebbe di concentrarsi maggiormente sulla bonifica dei sedimenti. Inoltre, si potrebbe garantire una maggiore protezione dai rischi individuati, con conseguenti vantaggi per la biodiversità e la salute dell'uomo.

• Le misure introdotte per ridurre i rischi dovuti ad alcune sostanze (per es. il nichel) ridurrebbero anche i rischi di altre sostanze (per es. E2). • L'armonizzazione degli SQA per un maggior numero di sostanze offrirebbe una maggiore parità di condizioni alle imprese dei vari Stati membri. • L'onere amministrativo correlato alla necessità di spiegare l'insuccesso dell'obiettivo del buono stato chimico, dovuto alla diffusione delle PBT ubiquitarie, sarebbe contenuto e il pubblico riceverebbe informazioni più chiare. • Si conseguirebbero risparmi sulle attività di monitoraggio delle PBT ubiquitarie; tali risorse potrebbero essere investite per migliorare la base informativa in vista di nuovi esercizi di definizione delle priorità (per es. elenco di controllo).
Costi
• Costi supplementari per le attività di monitoraggio a carico delle autorità pubbliche. • Costi a carico delle autorità pubbliche e delle imprese private (probabilmente trasferiti ai consumatori) collegati alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento di acque reflue urbane per eliminare nichel ed E2; costi a carico dell'industria per ridurre le emissioni industriali di nichel da sorgenti puntiformi; costi a carico degli allevatori, costretti a innalzare recinzioni per tenere gli animali lontani da corsi d'acqua al fine di ridurre le emissioni di E2 nelle acque, sebbene parte di tali costi potrebbero rientrare in una diversa normativa. • I possibili costi (non quantificabili ma probabilmente trascurabili) per sostituire il chinossifen, qualora l'autorizzazione non fosse comunque ritirata ai sensi della legislazione in materia di prodotti fitosanitari: tali costi potrebbero ricadere sui produttori, sui formulatori, sugli agricoltori e/o sui consumatori, a seconda del sostituto. • Costi per il funzionamento dell'elenco di controllo.
Principali effetti distributivi
I principali effetti distributivi sono sintetizzati di seguito, ad eccezione dei vantaggi ambientali e sanitari generici. La maggior parte riguarda l'opzione prescelta relativa alle sostanze (A3c) anziché le opzioni riguardanti gli altri obiettivi generali. Permane incertezza in merito al numero di effetti riscontrati nello scenario di base. Effetti settoriali • si potrebbero osservare nel settore agricolo e dei prodotti fitosanitari, in seguito all'inclusione di quattro prodotti fitosanitari attualmente utilizzati nel pacchetto di opzioni prescelte; tuttavia, la maggior parte delle misure che potrebbero essere necessarie sarebbe contemplata nello scenario di base; • si potrebbero osservare altresì nell'industria delle acque, a fronte della necessità di fissare uno standard di qualità ambientale più severo per il nichel e uno standard per l'E2; • si osserverebbero nel settore pubblico, per la necessità di monitorare ulteriori sostanze nonché eventualmente di coprire investimenti in impianti di trattamento di acque reflue urbane (un costo che in tutta probabilità sarà trasferito ai consumatori); • si potrebbero osservare in altri settori come l'acquacoltura, l'edilizia, l'industria metallurgica, il settore dei trasporti e la gestione dei rifiuti, ma non dovrebbero essere ingenti. Effetti specifici sui produttori e sugli utenti • potrebbero verificarsi per i produttori e i formulatori dei pesticidi e dei biocidi, anche in questo caso secondo lo scenario di base; • potrebbero interessare le esportazioni di determinate sostanze ancora prodotte nell'UE ai fini d'esportazione, come l'esabromociclododecano e il trifluralin, sebbene l'interruzione di queste esportazioni potrebbe verificarsi comunque con lo scenario di base. Effetti specifici sugli Stati membri e sulle regioni • potrebbero comprendere effetti di lieve entità sugli scambi commerciali in relazione alle sostanze esportate e importate, ma sarebbero percepiti prevalentemente nello scenario di base; • potrebbero verificarsi in relazione ai prodotti fitosanitari, perché alcuni Stati membri utilizzano maggiormente questi prodotti e possiedono un maggior numero di prodotti sul mercato; • potrebbero comprendere effetti correlati al consumo relativo di sostanze farmaceutiche, alle dimensioni del litorale, alla prevalenza e alla densità degli agglomerati urbani, all'intensità dell'allevamento e alle condizioni

Nel complesso, le opzioni prescelte consentirebbero di conseguire la maggior parte degli obiettivi con la massima efficienza, garantendo al contempo la coerenza con la legislazione in vigore ed evitando di produrre effetti distributivi iniqui.

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La direttiva quadro sulle acque prevede processi integrati di monitoraggio e valutazione. La direttiva prescrive il monitoraggio periodico delle concentrazioni di sostanze prioritarie e di sostanze pericolose prioritarie nell'ambiente.